

Quesito 305586

Misure di prevenzione - Perdita del diritto di voto - Decorrenza

Domanda

E' pervenuta da parte della Questura una comunicazione relativa alla misura di prevenzione, ai sensi della legge n. 1423/56 di un nostro cittadino. La suddetta comunicazione specifica testualmente " sarà cura dell'Ufficio comunicare la data della definitività della citata misura di prevenzione". Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del T.U. 23/03/1967 n. 223, la cancellazione dalle liste elettorali, deve avvenire in seguito a provvedimento definitivo, vorrei sapere se la cancellazione deve essere effettuata tenedo conto di questa comunicazione o si deve aspettare quella definitiva dalla Questura.

Risposta 26-03-2010

In caso di applicazione di misure di prevenzione l'incapacità elettorale decorre dalla data di comunicazione all'interessato del decreto che è di competenza del tribunale quale atto conclusivo di un procedimento al quale partecipano il Questore competente alla emissione dell'atto di diffida o il Procuratore della Repubblica. Dalla comunicazione si evince chiaramente che il provvedimento non è ancora definitivo; per tale motivo la perdita del diritto elettorale non può considerarsi ancora efficace, ma occorrerà attendere la comunicazione della definitività del provvedimento.